

12,000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Funzione Assistenziale, Scuole e Dipartimenti Staff Atti e convenzioni con il SSN

Decreto Rettorale n. 1354 del 2/3/2013

IL RETTORE

Vista la legge 30.12.2010 n. 240;

Visto lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012 ed in particolare l'art. 34;

Viste le proprie precedenti deliberazioni in materia di Strutture Didattiche Speciali;

Visto il Decreto Rettorale n.2804 del 14.05.2012 di Istituzione dei Dipartimenti Universitari;

Visto il Decreto Rettorale n. 156 del 21 gennaio 2013 di emanazione del Regolamento di Ateneo relativo alle Strutture Didattiche Speciali;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 6/2013/II/1 del 13 Febbraio 2013 con cui si proponeva al C.d.A. la costituzione della SUSCOR quale Struttura Didattica Speciale;

Visto il verbale della riunione in data 21 febbraio 2013 della Commissione Temporanea per le strutture Didattiche Speciali, a composizione mista Senato e Consiglio di Amministrazione, formalizzata con deliberazione del C.d.A n.13/2012/XVII/1 del 26/11/2012;

Rilevato che nel precitato verbale, in riferimento alla SUSCOR, si forniva parere favorevole in relazione alla proposta di costituzione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento di Ateneo delle Strutture Didattiche Speciali, rilevando la necessità di apportare adeguamenti al Regolamento della Struttura rispetto allo Schema tipo di cui al D.R. n. 156 del 21 gennaio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2013/IX/1 del 26 febbraio 2013 con la quale è stata approvata la costituzione della Struttura Didattica Speciale "SUSCOR", esprimendo parere favorevole, con osservazioni, sul testo di Regolamento della Struttura stessa;

Visto il testo del Regolamento della Struttura Didattica Speciale "SUSCOR", modificato recependo le osservazioni, trasmesso in data 5 marzo 2013;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n.7/2013/IV/5 dell'11 marzo 2013 con la quale è stato approvato il regolamento della Struttura Didattica Speciale "SUSCOR"

Decreta

- 1. la costituzione della Struttura Universitaria In Scienze per la Conservazione Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Torino (SUSCOR) quale Struttura Didattica Speciale ai sensi dell'art. 34 dello Statuto;
- 2. **di emanare** nel testo sottoriportato il Regolamento della Struttura Didattica Speciale"SUSCOR";
- 3. **di nominare** quale Responsabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo delle Strutture Didattiche Speciali, il prof. Oscar CHIANTORE.

"REGOLAMENTO della Struttura Didattica Speciale Struttura Universitaria in Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali (SUSCOR)

Art. 1 - Istituzione, Enti, Sede

- 1. La S.D.S. STRUTTURA UNIVERSITARIA IN SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE, RESTAURO, VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (SUSCOR) è Struttura Didattica Speciale dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto di Ateneo. È costituita con D.R.
- 2. La SUSCOR ha sede in Venaria Reale, via XX Settembre 18, presso gli stabili della Fondazione Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale'. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, possono essere attivate sedi operative distaccate, nel rispetto della normativa.

- 3. La SUSCOR viene costituita in forza di accordi con i seguenti Enti:
- Fondazione Centro per la Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 'La Venaria Reale' (di seguito CCR)
- 4. Per lo svolgimento delle sue attività, la SUSCOR dispone delle seguenti strutture: locali messi a disposizione dalla Fondazione CCR, come da Convenzione stipulata con l'Università.

Art. 2 - Finalità e Attività didattiche

- 1. La SUSCOR ha lo scopo di:
- fornire l'adeguato supporto tecnico-scientifico specialistico ed il coordinamento delle attività formative connesse ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale ed ai Corsi post lauream relativi alle Scienze per la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei Beni Culturali
- collaborare nel sostegno ad attività formative, di aggiornamento, e di ricerca nell'ambito delle Scienze per la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei Beni Culturali
- promuovere il progresso delle scienze applicate alla conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale.
- 2. I Corsi di Studio alle cui attività formative la SUSCOR collabora sono:
- a- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LMR/02) abilitante ai sensi del D.Lgs 42/2004
- ed ogni altra attività di alta formazione nel settore che verrà sviluppata.
- 3. Alla Struttura Didattica Speciale SUSCOR partecipano i seguenti Dipartimenti:
 - 1) Dipartimento Studi Storici
 - 2) Dipartimento di Chimica
 - 3) Dipartimento di Fisica
 - 4) Dipartimento di Scienze della terra
 - 5) Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi
- 4. In relazione alle Scienze per la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei Beni Culturali, la SUSCOR partecipa inoltre, con funzioni di supporto, all'attività di master di I e II livello, scuole di specializzazione, di dottorato, corsi di perfezionamento, corsi speciali a fini di formazione e di abilitazione professionale, corsi di aggiornamento, di alta formazione permanente e ricorrente.

Art. 3 - Strutture

- 1. Nel rispetto degli accordi convenzionali esistenti con la Fondazione CCR, la SUSCOR è deputata alla gestione delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, quali risultano nella allegata Tabella.
- 2. La SUSCOR in particolare svolge le seguenti attività:
- a) organizza e gestisce le attività didattiche pratico-laboratoriali ed i tirocini, che, per legge, devono prevedere interventi su manufatti originali qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 -o comunque su manufatti originali- con la necessità di attivare rapporti istituzionali con i proprietari e con gli enti preposti alla tutela, attraverso Convenzioni e/o formalizzazioni di rapporti;
- b) sovraintende alle attività didattiche che si concretizzano in veri e propri interventi integrali di conservazione e restauro, con la produzione dei documenti ufficiali di Progettazione e Relazioni Conclusive, e lo svolgimento, nei fatti, di una funzione a favore della tutela del patrimonio culturale;

c) gestisce la continuità di rapporti con l'Ente esterno convenzionato (CCR), sia per l'erogazione dell'attività didattica che per le necessità legate al fatto che la sede istituzionale del corso è presso il CCR stesso.

Art. 4 - Personale e collaborazioni

- 1. La Struttura dispone di personale tecnico ed amministrativo ad essa distaccato secondo la normativa vigente.
- 2. La Struttura non dispone di alcun budget in termini di punti organico.
- 3. La Struttura può disporre di personale a contratto secondo le norme vigenti, fatta salva la necessaria copertura finanziaria.
- 4. La Struttura può stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati secondo la normativa vigente.

Art. 5 - Gestione amministrativa

- 1. La SUSCOR costituisce un Centro di Responsabilità di ... livello ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAFC), il quale disciplina la gestione amministrativa e contabile della Struttura.
- 2. Le risorse finanziarie della Struttura Didattica Speciale sono costituite da:
 - entrate derivanti dai Dipartimenti partecipanti di cui all'art. 2, comma 3;
 - entrate derivanti da altri enti pubblici o privati.
- 3. Per il sostenimento finanziario della struttura possono essere ottenute risorse da:
 - trasferimenti e contributi dall'Ateneo e dagli Enti partecipanti;
 - eventuali contributi derivanti da convenzioni finalizzate;
- servizi a pagamento erogati a enti universitari ed altri enti pubblici o privati e a soggetti privati sulla base di apposito tariffario, contratti o convenzioni stipulati secondo la normativa vigente e altri contributi provenienti da enti pubblici o privati.
- 4. Le entrate sono destinate alle spese di funzionamento e di investimento della Struttura Didattica Speciale.

Art. 6 - Organi

- 1. Sono organi della Struttura Didattica Speciale:
 - a) il Consiglio della Struttura;
 - b) il Comitato Tecnico e di Programmazione;
 - c) il Direttore.

Art. 7 - Consiglio della Struttura

- 1. Il Consiglio è composto:
- a) da complessivi n. 7 docenti eletti dai Consiglio dei Dipartimenti indicati all'art. 2 comma 3, così suddivisi, al fine di garantire una rappresentanza proporzionale alla copertura dei crediti formativi erogati:
 - n. 3 docenti Dipartimento di Studi Storici
 - n. 1 docente per ciascuno dei Dipartimenti di Chimica Fisica Scienze della Terra Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi.
- b) da n. 1 rappresentante degli studenti per ognuno dei Corsi di Studio indicati all'art. 2 comma 2, scelto al proprio interno dagli studenti eletti in ciascun Consiglio di Corso di Studio;
 - c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che presta servizio nella Struttura Didattica Speciale;
 - d) dai Presidenti dei Consigli dei Corso di Studio elencati all'art. 2 comma 2;
 - e) da un rappresentante della Scuola o delle Scuole cui afferiscono i Corsi di Studio elencati all'art. 2 comma 2, o a cui si indirizzano le attività della Struttura Didattica Speciale, eletti dai rispettivi Consigli;

- f) da tre docenti, eletti annualmente dal Consiglio di Corso della Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali preferibilmente fra i docenti delle discipline tecniche del restauro, e comunque non membri dei Consigli di Dipartimento;
- g) da un rappresentante degli Enti di cui all'art. 1 comma 3, con durata definita nelle rispettive convenzioni.
- 2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare personale tecnico-amministrativo con funzioni di supporto e verbalizzazione.
- 3. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore.
- 4. I membri eletti restano in carica un triennio accademico. I rappresentanti degli studenti restano in carica per la durata del loro mandato nei Consigli di Corso di studio.

Art. 8 - Compiti del Consiglio della Struttura Didattica Speciale

- 1. Il Consiglio sovrintende all'attività della Struttura Didattica Speciale.
- 2. Il Consiglio approva, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, il Regolamento Didattico della Struttura Didattica Speciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 3. Il Consiglio formula deliberazioni e pareri, nell'ambito delle sue competenze, in merito alla stipula di contratti e convenzioni che si rendano necessari all'attività della Struttura Didattica Speciale.
- 4. Al Consiglio spetta la gestione di eventuali strutture adibite alle specifiche attività della Struttura Didattica Speciale; ne approva i regolamenti di funzionamento e ne nomina i responsabili.
- 5. Il Consiglio si riunisce, di regola, tre volte all'anno ed ogni altra volta il Presidente lo convochi, su richiesta di almeno due componenti, per trattare le questioni dagli stessi proposte ed entro quindici giorni dalla data della richiesta.
- 6. Le riunioni del Consiglio sono valide quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, e quando ad esse intervengano almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Il Direttore

- 1. Il Direttore della Struttura Didattica Speciale è eletto dal Consiglio e nominato dal Rettore tra i docenti di ruolo ai sensi dell'art. 78 dello Statuto, componenti del Consiglio, che abbiano optato per il regime a tempo pieno, ovvero abbiano presentato una preventiva dichiarazione in tal senso.
- 2. Il Direttore dura in carica un triennio accademico e non può essere nominato per più di due volte consecutive, oltre le quali la nomina può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 10 - Compiti del Direttore

1. Il Direttore:

- a) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, curando l'attuazione delle deliberazioni;
- b) vigila sulle attività della Struttura Didattica Speciale;
- c) adotta i provvedimenti urgenti che si rendessero indispensabili per la funzionalità della Struttura Didattica Speciale, sottoponendoli all'approvazione degli organi competenti nella prima successiva adunanza;
- d) nomina un vice, scegliendolo all'interno del Consiglio tra i docenti di ruolo ai sensi dell'art. 78 dello Statuto, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;
- e) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti.
- 2. Il Direttore partecipa, se non ne è già membro di diritto, alle riunioni dei Consigli di Corso di Studio elencati all'art. 2 comma 2.

- 1. Il Comitato Tecnico e di Programmazione svolge funzioni di indirizzo, verifica e supervisione delle attività della Struttura Didattica Speciale e le altre funzioni di carattere didattico-scientifico rese necessarie dagli accordi di cui all'art. 1 comma 3 (in particolare: compiti di programmazione e consulenza tecnica per attività didattica, formativa e di ricerca, e per effettuare proposte o rilasciare pareri agli Organi competenti, facenti capo sia all'Università che agli enti in convenzione). Il Comitato Tecnico e di Programmazione non svolge compiti di gestione.
- 2. Il Comitato Tecnico e di Programmazione è composto da n. 5 rappresentanti dell'Università e da n. 5 rappresentanti degli Enti di cui all'art. 1 comma 3, secondo quanto meglio definito nelle Convenzioni. In base alle tematiche trattate, possono essere invitati a partecipare alle riunioni, con funzione consultiva e senza diritto di voto, studiosi ed esperti del settore. Il personale universitario facente parte del Consiglio della Struttura elegge al suo interno la componente universitaria del Comitato Tecnico e di Programmazione. Il Comitato è presieduto dal Direttore della Struttura Didattica Speciale; il Presidente dell'ente di cui all'art. 1 comma 3 assume la funzione di Vice-Presidente.
- 3. Il Comitato Tecnico e di Programmazione svolge le funzioni già previste per il Comitato Tecnico-Scientifico dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo per le Strutture Didattiche Speciali, approvato dal Senato Accademico del 20/12/2012.

Art. 12 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico della Struttura Didattica Speciale sono approvate dal Consiglio della Struttura a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposte all'approvazione del Senato Accademico, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione. ".

Torino, li 18 marzo 2013

A Ju

IL RETTORE

(Prof. Ezio Pelizzetti)